

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 09/04/2026

FATTO

Il cliente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- è titolare di conto corrente gestito dal proprio amministratore di sostegno con pieni poteri, inclusa la gestione del conto e l'uso del bancomat;
- l'intermediario ha rifiutato il rilascio della carta bancomat a nome del beneficiario dell'amministrazione di sostegno e limitato l'operatività del conto;
- è stato presentato reclamo, senza esito positivo.

Il ricorrente domanda, quindi, di accertare l'illegittimità del rifiuto opposto dall'intermediario; di disporre il rilascio della carta bancomat a nome del beneficiario e la piena operatività del conto corrente intestato allo stesso; di ordinare il rimborso del contributo di € 20,00 versato per la presentazione del ricorso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto afferma quanto segue:

- l'Amministratore di Sostegno dell'odierno ricorrente, in data 09.12.2025, aveva richiesto l'emissione di una carta di debito intestata all'amministrato e collegata al conto corrente di quest'ultimo, la cui detenzione e utilizzo sarebbero tuttavia stati a cura dello stesso Amministratore di Sostegno;
- effettuate le opportune verifiche, la banca in data 15.12.2025 aveva riscontrato che in ragione di quanto disposto nel Decreto di nomina e dell'utilizzo esclusivo da parte dell'Amministratore di Sostegno della carta di debito, quest'ultima sarebbe stata intestata all'Amministratore stesso;
- non è affatto chiaro quali limitazioni parte ricorrente intenda lamentare affermando che la banca avrebbe "limitato l'operatività del conto", pertanto, si contesta l'asserzione in quanto generica ed infondata;
- inoltre, la banca non si è mai opposta alla richiesta di emissione di carta bancomat, piuttosto ha rilevato che, alla luce delle prescrizioni contenute nel Decreto di nomina e cioè che la carta di debito sarebbe stata utilizzata in via esclusiva dall'Amministratore di Sostegno, la carta non sarebbe stata emessa a nome del soggetto amministrato, bensì intestata proprio al suddetto Amministratore di Sostegno, in quanto effettivo utilizzatore;
- allo stato, la banca ritiene che la propria posizione rappresenti correttamente quanto è stato disposto nel provvedimento dal Giudice Tutelare;
- si osserva che la carta di debito è uno strumento di pagamento per propria natura nominativo, soggetto a misure di sicurezza individuali e di custodia delle credenziali da parte dell'effettivo intestatario della carta, al quale è fatto divieto di cessione a terzi, che oltre a esser volte a garantire la sicurezza dello strumento sono altrettanto indirizzate e dare certezza dell'attribuibilità delle operazioni a chi le ha effettivamente eseguite, anche laddove operate su un rapporto intestato ad un soggetto diverso (in questo caso l'amministrato), sul quale l'intestatario della carta è autorizzato ad effettuare operazioni di pagamento;
- qualora nel Decreto il Giudice Tutelare avesse riservato anche a favore dell'amministrato una seppur residuale e limitata facoltà di disporre del proprio patrimonio, la banca si sarebbe resa disponibile a rilasciare una carta intestata all'amministrato, quale effettivo utilizzatore della stessa ed esecutore delle operazioni, con le caratteristiche ed i limiti indicati in Decreto;
- in conclusione, la banca ha senz'altro operato in buona fede e correttezza, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Giudice Tutelare.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il ricorrente ha depositato il ricorso tramite il proprio amministratore di sostegno affermando di aver richiesto, sulla base del decreto del Giudice tutelare, l'emissione di una carta di debito a sé intestata. Tale richiesta è stata respinta dalla banca, che ha rappresentato la necessità che la carta sia intestata non al beneficiario, bensì all'amministratore di sostegno, attesa la nominatività dello strumento di pagamento e in virtù del fatto che l'amministratore sarebbe stato l'effettivo utilizzatore dello stesso. Il ricorrente chiede all'Arbitro l'accertamento dell'illegittimità del rifiuto opposto dall'intermediario e che quest'ultimo venga condannato a rilasciare la carta di debito a sé intestata.

Il ricorrente risulta essere beneficiario, a tempo indeterminato, dell'amministrazione di sostegno aperta con decreto del Giudice tutelare emesso in data 26.11.2025, prodotto agli atti. Per quanto di specifico interesse nel presente procedimento, si osserva che il decreto dispone che "L'amministratore di sostegno (ADS) ha il potere di compiere, in nome e per conto della persona beneficiaria", i seguenti atti: "gestione dell'unico conto corrente bancario intestato alla persona beneficiaria con qualsiasi modalità, quindi anche home-banking e con utilizzo di carta bancomat (...)".

Come è noto, in base alle disposizioni in materia di amministrazione di sostegno, il decreto che dispone la nomina dell'amministratore indica gli atti che quest'ultimo ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (art. 405 cod. civ.). Nella materia in esame, i Collegi ABF hanno affermato che: il giudice tutelare, nell'attività di individuazione degli atti per cui è richiesta la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore di sostegno o quelli che da quest'ultimo non possono essere compiuti, persegue l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità di agire dell'interessato, orientandosi al principio della massima salvaguardia dell'auto-determinazione del soggetto amministrato; il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno non incide automaticamente, in tutto o in parte, sulla capacità di agire della persona beneficiaria; come chiarito dalla Corte costituzionale (Corte cost., 10.5.2019, n. 114), tutto ciò che il giudice tutelare, nell'atto di nomina o in un successivo provvedimento, non affidi all'amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest'ultimo.

In un recente precedente riguardante una fattispecie analoga, questo Collegio ha ribadito che sussiste l'obbligo per la banca "di cooperare con l'amministratore di sostegno, eseguendo le operazioni autorizzate senza porre limitazioni ulteriori, salvo che queste non siano specificamente indicate nel decreto del giudice" (Collegio di Milano, decisione n. 47/2025; conforme decisione n. 21200/2021).

Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, il decreto del Giudice Tutelare: assegna all'amministratore di sostegno il potere di compiere, in nome e per conto del beneficiario, gli atti di amministrazione sia ordinaria, sia straordinaria, fermo l'obbligo di rendiconto; individua espressamente tra i poteri dell'amministratore la gestione del conto bancario "con qualsiasi modalità quindi ...con utilizzo della carta di debito". L'indicazione, contenuta nel decreto, del potere dell'amministratore di compiere in nome e per conto del beneficiario tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria, limita specularmente la capacità del ricorrente di porre in essere autonomamente tali atti; ma tale limitazione attiene, all'evidenza, alla capacità di agire, e non già alla possibilità di essere titolare del rapporto, che attiene al diverso profilo della capacità giuridica. Al contempo, non può evincersi, dal decreto di nomina, una specifica limitazione che giustifichi la necessaria intestazione della carta di

debito all'amministratore stesso, posto che il provvedimento fa esclusivo riferimento all'"utilizzo" della carta. L'assenza di un limite esplicito individuato dal decreto di nomina dell'amministratore di sostegno consente di argomentare il diritto del ricorrente a ottenere una carta a sé intestata.

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda volta a ottenere la piena operatività del conto corrente in quanto priva di qualsiasi esplicitazione di parte attrice.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ed accerta il diritto della parte ricorrente ad ottenere una carta intestata al soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE